



COMUNE DI GENOVA

**COMUNE DI GENOVA  
DIREZIONE MUNICIPI  
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT**

CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DEI PARCHI E ALTRI SPAZI PUBBLICI CON ACCESSO CONTROLLATO, DEL SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CESTINI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI E PULIZIA, LAVAGGIO, DISINFEZIONE DEI VESPASIANI E DEGLI ALTRI SERVIZI IGIENICI SITI PRESSO I LUOGHI PUBBLICI CON ACCESSO CONTROLLATO IN GENOVA. ACCORDO QUADRO RISERVATO ALLE COOPERATIVE DI TIPO B E/O LORO CONSORZI DI CUI ALL’ART. 4 DELLA L.381/1991 AI SENSI DELL’ART. 112, COMMA 1 DEL D. LGS. 50/2016. CIG. 97451006EB

## Sommario

Art. 1 - Oggetto dell'appalto e obiettivi .....	4
Art. 2 - Importo e durata del servizio .....	4
Art. 3 - Cauzione definitiva .....	5
Art. 4 - Responsabilità civile .....	6
Art. 5 - Modalità d'esecuzione dell'appalto.....	6
A - Modalità di esecuzione del servizio di apertura e chiusura parchi – svuotamento cestini ...	7
B - Modalità di esecuzione del servizio di pulizia .....	8
Art. 6 - Requisiti tecnici organizzativi .....	9
Art. 7 - Estensione/riduzione dei servizi.....	9
Art. 8 - Obblighi della ditta assegnataria.....	10
A - Obblighi nei confronti della committenza .....	10
A.1 - Obblighi di tipo prestazionale .....	10
A.2 - Obblighi di comunicazione .....	10
B - Obblighi nei confronti del personale impiegato nell'appalto.....	11
C - Oneri a carico dell'affidatario .....	12
D - Autorizzazioni necessarie .....	12
E - Divieto di sospensione e/o abbandono del servizio ed esecuzione d'ufficio.....	12
Art. 9 - Controllo sull'esecuzione dell'appalto .....	12
Art. 10 - Documenti che fanno parte dell'accordo quadro .....	13
Art. 11 - Norme di sicurezza .....	13
Art. 12 - Inadempienze e penali.....	14
A - Penali in caso di esecuzione parziale o di esecuzione non a regola d'arte delle prestazioni .....	14
B - Penali in caso di mancata esecuzione del servizio .....	14
C - Penali per violazioni di obblighi nei confronti del personale impiegato.....	14
D - Penali in caso di utilizzo di prodotti/attrezzature/macchinari non conformi.....	14
E - Penali in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione.....	15
F - Penali in caso di comportamenti non consoni da parte dell'affidatario .....	15
G - Penali in caso di mancato rispetto di altre offerte migliorative .....	15
Art. 13 - Esecuzione in danno. ....	16
Art. 14 - Inadempienze e risoluzione del contratto. ....	16
Art. 15 - Subappalti .....	17
Art. 16 - Responsabilità in materia di subappalti.....	19
Art. 17 - Sinistri.....	19
Art. 18 - Clausola anti pantouflage o revolving door .....	19
Art. 19 - Fatture, liquidazioni e pagamenti .....	20
Art. 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa .....	21
Art. 21 - Obblighi dell'appaltatore in fase di esecuzione del contratto .....	21

Art. 22 - Divieto di cessione del contratto.....	22
Art. 23 - Tutela della Privacy .....	22
Art. 24 - Cessione del credito .....	22
Art. 25 - Spese contrattuali .....	22
Art. 26 - Rinvio ad altre norme.....	22
Art. 27 - Foro competente.....	22

## **Art. 1 - Oggetto dell'appalto e obiettivi**

1. Il presente documento contiene le condizioni e le modalità relative all'esecuzione del contratto del servizio di apertura e chiusura dei parchi, ville e giardini e altri spazi pubblici meglio specificati nell'allegato A al presente capitolato di gara, compreso lo svuotamento dei cestini di raccolta rifiuti ivi presenti; è altresì oggetto del presente appalto il servizio di pulizia, lavaggio, disinfezione, comprensiva del rifornimento per i materiali per l'igiene, dei vespasiani e degli altri servizi igienici indicati nell'allegato A al capitolato di gara.
2. La stazione appaltante è il Comune di Genova. Il contratto verrà diretto dal personale tecnico dipendente del Comune di Genova.
3. L'accordo quadro sarà lo strumento in uso ad ogni struttura dell'ente che ha in carico i parchi, le ville, i giardini ed i servizi igienici ad esse connessi per l'attivazione dei servizi indicati al comma 1 del presente articolo.
4. Sarà nominato un direttore dell'esecuzione del Contratto, che coordinerà il servizio. L'affidatario si confronterà durante l'esecuzione del servizio con il DEC incaricato. Il nominativo del DEC verrà reso noto in sede di redazione del verbale di avvio del servizio.
5. Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/16 la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
6. In relazione a quanto dichiarato in sede di offerta l'appaltatore non potrà dunque successivamente eccepire nulla durante l'esecuzione del servizio stesso, adducendo una mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati e non considerati, intendendosi il servizio finito a perfetta regola d'arte, compreso tutto quanto d'uso è necessario, anche se non meglio specificato nella descrizione della prestazione.
7. Tutti gli allegati sono parte integrante del presente capitolato. Per tutte le specifiche dell'Accordo Quadro, si rimanda al Disciplinare di Gara.
8. L'appalto è costituito da un unico lotto al fine di ottimizzare il coordinamento dei diversi servizi oggetto dell'affidamento, tutti con l'obiettivo unitario di garantire una fruibilità completa dei beni pubblici interessati dal presente affidamento.
9. È inoltre obiettivo dell'amministrazione procedente di raggiungere la finalità di migliorare e implementare i servizi di inserimento lavorativo rivolto a fasce deboli. L'obiettivo è quello di portare le persone seguite ad una situazione di minor svantaggio relativamente all'ambito lavorativo attraverso progetti individualizzati che partono dalle esigenze e dalle caratteristiche personali del singolo.

## **Art. 2 - Importo e durata del servizio**

La durata e l'importo del contratto sono dettagliati negli articoli 3 e 4 del disciplinare di gara che qui si richiamano integralmente.

### **Art. 3 - Cauzione definitiva**

1. Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, la Ditta aggiudicataria dovrà versare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente Capitolato. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.
2. La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione potrà inoltre essere ridotta ai sensi del disposto del dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.
3. La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'accordo quadro al concorrente che segue nella graduatoria.
6. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
7. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 % (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei servizi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
8. La garanzia per il rimanente ammontare residuo del 20 % (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di cui all'art. 56; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
9. La stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.
10. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
11. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla

stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

12. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice.

#### **Art. 4 - Responsabilità civile**

1. L'affidatario, durante l'espletamento dei servizi contrattuali, assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'affidatario stesso, quanto dell'amministrazione comunale e di terzi.

2. L'aggiudicatario è obbligato a costituire e a consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna del servizio, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dello svolgimento del servizio. La suddetta polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni cagionati a terzi nel corso dello svolgimento del servizio e deve avere il seguente massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) massimale unico per ogni sinistro, e per danni a cose e/o animali, qualunque ne sia il numero anche se appartenenti a più persone.

3. Tale garanzia è estesa alla R.C. del proprietario. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

4. L'aggiudicatario è tenuto ad estendere la polizza di responsabilità civile verso terzi mediante un'appendice.

5. La trasmissione della polizza di responsabilità civile alla stazione appaltante deve avvenire mediante trasmissione via posta elettronica certificata alla stazione appaltante di copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000. In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005. Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della L. 4 agosto 2017 n. 124.

6. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

#### **Art. 5 - Modalità d'esecuzione dell'appalto**

1. L'appalto che dovrà essere svolto per tutto l'anno solare, senza interruzioni, salva diversa indicazione della Stazione Appaltante e comprende:

- A. L'apertura e la chiusura dei parchi, ville e giardini e altri spazi pubblici meglio specificati nell'allegato A al presente capitolato di gara, compreso lo svuotamento dei cestini di raccolta rifiuti;
- B. Il servizio di pulizia, lavaggio, disinfezione, comprensiva del rifornimento per i materiali per l'igiene, dei vespasiani e degli altri servizi igienici indicati nell'allegato A al

capitolato di gara.

2. Sempre nei limiti di valore del contratto e delle relative opzioni, nel corso del contratto l'allegato A potrebbe subire delle variazioni con l'esclusione di parchi, ville, giardini e servizi igienici attualmente in elenco ovvero con l'inclusione di altri non previsti.
3. La programmazione degli interventi, la regia, la supervisione ed il monitoraggio della qualità del servizio e delle prestazioni saranno curati dal RUP di concerto con la direzione sotto cui ricade la competenza del singolo parco/giardino pubblico e con l'Operatore economico Aggiudicatario.
4. I servizi dovranno ospitare programmi di inserimento lavorativo dei lavoratori rientranti nelle fasce deboli.

#### **A - Modalità di esecuzione del servizio di apertura e chiusura parchi – svuotamento cestini**

5. Lo svolgimento del servizio di apertura e chiusura di spazi pubblici, quali parchi, ville e giardini comunali e altri spazi pubblici, indicati nell'allegato A al capitolato si svolgerà per 365 giorni all'anno mentre il servizio di svuotamento dei cestini, di raccolta dei rifiuti, presenti all'interno dei parchi/giardini si svolgerà per 3 giorni alla settimana di cui uno festivo.
6. Nello specifico Il servizio di **apertura e chiusura parchi, ville e giardini** dovrà essere svolto secondo i seguenti orari:

Periodo	Giorni	Apertura	Chiusura
Aprile-settembre	Estiva feriale	06.30-07.30	18.30-20.00
Aprile-settembre	Estiva festiva	06.30-07.30	19.30-21.00
Ottobre-Marzo	Invernale feriale	06.30-07.30	17.00-18.30
Ottobre-Marzo	Invernale festiva	06.30-07.30	17.30-19.00

7. Al momento della chiusura dei cancelli gli operatori dovranno accertarsi accuratamente che nessuna persona rimanga chiusa all'interno del parco o del giardino, anche tramite idonei dispositivi di segnalazione acustica che segnali l'imminente chiusura degli spazi.
8. Il servizio di svuotamento dei cestini di raccolta dei rifiuti presenti all'interno dei parchi/giardini dovrà svolgersi almeno 3 volte a settimana in corrispondenza degli orari di chiusura dei parchi; gli operatori dovranno provvedere allo svuotamento dei cestini ed al conseguente ricovero dei rifiuti negli appositi contenitori installati nelle adiacenze dei parchi da parte di AMIU.
9. Qualora le ville ed i giardini fossero sedi di manifestazioni, gli eventuali maggiori oneri per la chiusura posticipata saranno a carico degli Enti o delle Associazioni proponenti.
10. Gli operatori sono inoltre tenuti a segnalare tempestivamente al responsabile del servizio - attraverso il proprio coordinatore/caposquadra individuato dalla cooperativa - eventuali malfunzionamenti dei cancelli, danni alle perimetrazioni o qualsiasi altro evento possa causare pregiudizio alla salvaguardia e alla sicurezza dei beni pubblici e dei cittadini.
11. Nel caso venga diramata da parte della Protezione Civile lo stato di allerta Meteo/Vento il soggetto gestore dovrà provvedere alla chiusura immediata dei parchi ovvero a mantenerli chiusi fino a che lo stato di allerta non venga revocato.

### *B - Modalità di esecuzione del servizio di pulizia*

12. Il servizio di pulizia dovrà essere effettuato da un operatore economico dotato di mezzo idoneo attrezzato al lavaggio.

13. Il servizio dovrà essere prestato:

- a) con frequenza giornaliera, per 365 giorni all'anno, nella fascia oraria compresa fra le 17:30 e le ore 20:30;
- b) con un impegno di 10 ore e 48 minuti lavorative complessive al giorno per i servizi igienici indicati nell'allegato A;

14. Il servizio non può essere interrotto per due giornate consecutive.

15. La ditta appaltatrice dovrà provvedere alla pulizia, al lavaggio e alla disinfezione del vespasiano o servizio igienico.

16. L'affidatario dovrà provvedere alla pulizia delle pareti interne dei bagni e degli autopulenti e dovrà fornire il materiale di consumo quali carta igienica, sapone per le mani, igienizzanti, carta e sacchetti monouso per i rifiuti.

17. Tutti i prodotti utilizzati per lo svolgimento delle attività di pulizia devono essere conformi alle specifiche tecniche relative ai criteri ambientali minimi indicati nel D. M. 51 del 29 gennaio 2021 e dovrà essere presentata apposita documentazione per comprovare la conformità del prodotto. Nello specifico devono essere rispettati i criteri ambientali minimi di cui ai punti F e G del sopracitato decreto.

18. Qualora l'utilizzo di materiali non idonei causasse danni a cose e/o a persone l'aggiudicatario sarà ritenuto unico responsabile e sarà tenuto alla totale refusione degli stessi.

19. Durante lo svolgimento del servizio dovranno essere osservate, come indicato dal D. Lgs. n. 81/08, tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Dovranno altresì essere rispettate le vigenti norme antinfortunistiche nonché le disposizioni contenute nel D.M. n. 37/08.

20. In caso di pandemie o epidemie rilevanti l'Appaltatore dovrà adeguarsi alle tecniche di pulizia indicate dalla Stazione Appaltante ed utilizzare prodotti specifici.

21. Inoltre il fornitore del servizio:

- a) dovrà svolgere il servizio secondo le proposte tecniche offerte in sede di gara;
- b) dovrà effettuare tutte le operazioni accuratamente e ad opera d'arte con l'impiego di mezzi e materiali idonei in modo da non danneggiare pavimenti, vernici, dei servizi igienici;
- c) non dovrà in nessun caso utilizzare prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante;
- d) non dovrà in nessun caso utilizzare segatura del legno;
- e) dovrà produrre le schede tecniche dei prodotti utilizzati per le esigenze di sanificazione e detergenza durante il periodo di riferimento, indicando, per ciascun prodotto, produttore e nome commerciale del prodotto, quantità del prodotto utilizzata. La relazione dovrà essere accompagnata da opportune prove documentali in caso di esplicita richiesta da parte stazione appaltante;
- f) dovrà procedere allo smaltimento dei rifiuti procedendo alla raccolta differenziata negli appositi contenitori posizionati negli edifici oggetto delle pulizie, in modo che essi siano suddivisi in maniera corrispondente alle modalità di raccolta adottate dal



Comune di Genova e dovrà provvedere al corretto conferimento delle frazioni di rifiuti urbani prodotti nell'edificio secondo il sistema di raccolta locale di tali rifiuti. Tutte le operazioni devono essere effettuate accuratamente e ad opera d'arte con l'impiego di mezzi e materiali idonei in modo da non danneggiare pavimenti e vernici dei servizi igienici.

22. Tra le attrezzature occorrenti per l'esecuzione del servizio sopra descritto (la cui fornitura è compresa nel corrispettivo mensile del servizio) sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scale, secchi, spruzzatori, scopettoni, strofinacci, detersivi, sacchi per la raccolta dei rifiuti, etc.

23. Tutte le macchine utilizzate per la pulizia devono essere certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti. L'affidatario è responsabile della custodia sia delle macchine ed attrezzature tecniche, sia dei detersivi utilizzati.

24. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente Capitolato e secondo le proposte tecniche offerte in sede di gara.

## **Art. 6 - Requisiti tecnici organizzativi**

1. Per le imprese che svolgono servizi di pulizia è necessaria l'iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della legge del 25 gennaio 1994, n. 82 e del relativo Regolamento di attuazione D.M. 7.07.1997 n. 274 di cui e con appartenenza almeno alla fascia di classificazione "B" del citato decreto.

2. Il servizio di pulizia dovrà essere svolto con idoneo mezzo di piccole dimensioni, tipo Porter, corredato di:

- a) serbatoio acqua per lavaggio;
- b) serbatoio per disinfettante;
- c) impianto con pompa per irrorare acqua e disinfettante;
- d) idonea manichetta di lunghezza non inferiore a mt. 20/30 con relativa lancia per eseguire il lavaggio.
- e) cassetta degli attrezzi per procedere, se necessario, all'apertura – chiusura dell'acqua;
- f) ganci o attrezzi simili per procedere ad eventuale asporto di materiale che impedisce il deflusso dell'acqua negli scarichi;
- g) attrezzature quali scopa, paletta e sacchi per asportare gli eventuali rifiuti, di qualsiasi genere, comprese le siringhe, trovati all'interno di un impianto.

3. Con riferimento al servizio di apertura e chiusura parchi, ville e giardini e svuotamento cestini ivi presenti è necessario che il coordinatore sia in grado di attivare le risorse di personale destinate alla chiusura dei parchi in caso di misure di protezione civile, quali allerte metereologiche o di pubblica sicurezza, che come misura di prevenzione prevedano la chiusura dei luoghi aperti al pubblico.

## **Art. 7 - Estensione/riduzione dei servizi**

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto il servizio dovesse esteso a nuovi servizi igienici o a nuovi parchi, la ditta assegnataria sarà tenuta ad eseguire le prestazioni allo stesso prezzo e alle condizioni del contratto vigente secondo quanto previsto dall'articolo 4 del disciplinare di gara.

Analogamente, nel caso in cui alcuni servizi dovessero essere dismessi o temporaneamente inutilizzati, la Ditta dovrà sospendere il servizio previa disdetta scritta da parte del Rup.

Dalla data della sospensione nulla sarà più dovuto in relazione ai servizi dismessi o temporaneamente inutilizzati.

## **Art. 8 - Obblighi della ditta assegnataria**

Per la partecipazione alla gara d'appalto di cui al presente Capitolato Speciale, non è riconosciuto alcun compenso, né rimborso spese.

L'Impresa appaltatrice dovrà disporre di un esatto recapito postale, telefonico e aziendale in Genova e di una sede operativa nell'ambito del territorio del Comune di Genova o comunque entro 50 km dallo stesso.

### **A - Obblighi nei confronti della committenza**

#### **A.1 - Obblighi di tipo prestazionale**

- a) rispettare l'offerta tecnica presentata, nonché tutti gli oneri, atti e condizioni indicati nei documenti di gara e nel presente Capitolato;
- b) garantire il corretto svolgimento del servizio, sia in materia di personale, sia in materia di prodotti ed attrezzature, assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia, garantendo l'immediata sostituzione del personale assente;
- c) provvedere tempestivamente, qualora l'Amministrazione con apposita segnalazione evidenziasse criticità nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, all'adozione di tutti i rimedi necessari ed idonei per risolvere le anomalie riscontrate, compresa la sostituzione del personale rivelatosi inadeguato;
- d) rispettare gli obblighi di tutela della privacy meglio specificati al successivo art. 23 del presente capitolato;
- e) assicurare la reperibilità immediata, nell'arco delle ore lavorative (dalle ore 6:00 alle ore 18:00), tutti i giorni, ivi compresi i giorni festivi, di un incaricato (responsabile del servizio) – dotato di cellulare o cerca persone per immediata reperibilità - in grado di intervenire per qualsiasi necessità imprevista che si manifestasse nei servizi igienici oggetto del presente servizio;
- f) fornire il personale di apposito cartellino identificativo (almeno con foto e numero di matricola);
- g) presentare all'avvio del servizio le schede dei prodotti utilizzati conformi ai CAM di cui al D.M. 51 del 29 gennaio 2021 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

#### **A.2 - Obblighi di comunicazione**

- a) Comunicare al Rup e al Dec il nominativo, l'email, il numero di cellulare del responsabile del servizio, del sostituto e garantirne la reperibilità;
- b) dare notizia tempestivamente al Comune di eventuali modifiche del nominativo del rappresentante dell'appaltatore;
- c) informare la stazione appaltante del proprio indirizzo di posta certificata (PEC);

- d) trasmettere, entro 15 giorni successivi all'aggiudicazione, alla Stazione Unica Appaltante il nominativo del responsabile per la sicurezza, del medico competente per la sorveglianza sanitaria e dell'addetto alla prevenzione antincendio, come previsto dalla Convenzione per la stazione unica appaltante del 22.10.2018, art. 11;
- e) comprovare entro 15 giorni dall'aggiudicazione l'effettuazione dell'attività di vigilanza sanitaria sui dipendenti mediante attestazione del medico competente;
- f) dimostrare entro 15 giorni dall'aggiudicazione gli adempimenti di informazione e formazione dei lavoratori in materia di sicurezza mediante attestazione di ente paritetico;
- g) comunicare, entro lo stesso termine, al RUP e al DEC il nominativo dei dipendenti ed ogni eventuale successiva variazione;
- h) inviare al DEC , entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, il report contenente l'indicazione, per ogni servizio igienico, di tutti gli interventi ordinari eseguiti nel mese precedente, completo del monte ore effettuato, dei nominativi e dei livelli retributivi degli operatori impiegati;
- i) far pervenire ogni martedì entro le ore 15:00 in formato informatico scannerizzato al responsabile del servizio o a chi da lui delegato, all'indirizzo email che sarà fornito in fase di redazione del verbale di avvio, i report compilati in tutte le loro parti e vidimati in firma leggibile dal responsabile dell'appaltatore, precisando la motivazione dell'eventuale disservizio. La ditta appaltatrice dovrà altresì segnalare anomalie funzionali, quali cattivo funzionamento dei cancelli, danni ai cestini di raccolta rifiuti, dissesti dei manufatti, mancanza d'acqua, otturazioni, ecc. su apposita scheda, che dovrà essere trasmessa anch'essa tramite email entro le ore 15:00 dal termine del servizio al responsabile del servizio;
- j) comunicare qualsiasi modifica intervenuta nel sistema di gestione del servizio, nonché quelle di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

#### **B - Obblighi nei confronti del personale impiegato nell'appalto**

- a) applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali di settore;
- b) assumere a proprio carico le spese relative ai contributi assicurativi, assistenziali ed infortunistici;
- c) formare il personale soprattutto in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, di utilizzo di prodotti e macchinari, di utilizzo dei DPI;
- d) dotare il personale di adeguati dispositivi di sicurezza ed applicare, nell'esecuzione del servizio, le norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza di cui al Decreto Legislativo n°81/2008 e successive modifiche ed integrazioni nonché le norme che dovessero intervenire nel corso del contratto, in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene del lavoro, assicurazione contro gli infortuni;
- e) rispondere verso detto personale, come verso terzi, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio e/o dei propri salariati;
- f) dotare il personale di una divisa di foggia e colore tale da rendere identificabili gli operatori. L'uniforme deve essere provvista di cartellino di riconoscimento dell'operatore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, riportante la denominazione del fornitore di appartenenza, numero di matricola del dipendente,

mansione e fotografia. La divisa deve essere pulita e decorosa per tutto lo svolgimento del servizio;

- g) far osservare al proprio personale un contegno corretto con il pubblico;
- h) far utilizzare al proprio personale mezzi di proprietà per l'espletamento del servizio che siano conformi sia alle prescrizioni in materia di sicurezza sia alle prescrizioni in materia di circolazione stradale e ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/06. In caso di violazione di dette norme la ditta appaltatrice sarà ritenuta unica responsabile al pagamento delle sanzioni erogate;

Il committente si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale della ditta appaltatrice che si rendesse responsabile di gravi mancanze nell'espletamento delle sue mansioni o nei confronti di soggetti terzi.

#### **C - Oneri a carico dell'affidatario**

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente appalto.

Sono altresì a carico della ditta affidataria del servizio tutti i prodotti detergenti e disinfettanti, tutte le attrezzature e macchinari, e tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione del servizio di pulizia. L'operatore economico affidatario dovrà farsi carico ed essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie agli apparati ed agli accessori di lavaggio (sistemi brevettati).

#### **D - Autorizzazioni necessarie**

La ditta affidataria dovrà essere in possesso, a sua cura, di:

- a) tutte le autorizzazioni necessarie alle vigenti normative della circolazione stradale del Comune di Genova e di tutte quelle relative al trasporto di materiale su strada;
- b) tutte le autorizzazioni in deroga al transito veicolare dove necessario, per accedere a particolari aree regolate da apposite Ordinanze del Comune di Genova e ogni altra autorizzazione necessaria allo svolgimento del servizio;
- c) ogni altra autorizzazione o deroga necessaria allo svolgimento del servizio e i mezzi impiegati dovranno avere un basso impatto ambientale, rispettare le norme antinquinamento, essere esteticamente dignitosi e con carrozzeria non incidentata;

#### **E - Divieto di sospensione e/o abbandono del servizio ed esecuzione d'ufficio**

Il servizio oggetto dell'appalto è da intendersi a tutti gli effetti "servizio pubblico" e pertanto non potrà essere sospeso e/o abbandonato. La ditta affidataria è obbligata a garantire il servizio a sua cura e spese senza alcun aggravio per la stazione appaltante. In caso di arbitrario abbandono e/o sospensione del servizio da parte della ditta affidataria, la Committente la potrà sostituire per l'esecuzione dell'attività non prestata addebitandogli tutti gli oneri sostenuti, restando fermo comunque il risarcimento da parte dell'affidatario del maggior danno nonché tutte le conseguenze legali derivanti dall'interruzione di un pubblico servizio.

### **Art. 9 - Controllo sull'esecuzione dell'appalto**

La stazione appaltante si riserva la più ampia facoltà di procedere a controlli e collaudi

sulla qualità del servizio eseguito. Nel caso di riscontro parziale o totale di non esecuzione del servizio lo stesso sarà contestato in forma scritta, prevedendo un contraddittorio se necessario, al responsabile della ditta aggiudicataria entro le 72 ore successive alla data della verifica eseguita dal Direttore dell'esecuzione del contratto o dal suo delegato.

Il controllo sulla corretta esecuzione dell'appalto da parte della stazione appaltante avverrà a cura del DEC o del responsabile da lui delegato.

La stazione appaltante si riserva inoltre la più ampia facoltà di controllare il corretto adempimento di tutte le clausole contrattuali e di legge.

Le segnalazioni di irregolarità/omissioni nell'esecuzione dell'appalto saranno effettuate dai DEC che ne darà comunicazione, via mail, al RUP.

Il DEC o responsabile da lui delegato potrà disporre, anche a seguito di reiterate segnalazioni, verifiche o sopralluoghi, anche scattando foto che dimostrino lo stato dei luoghi.

L'inosservanza da parte dell'affidatario delle norme vigenti e di quanto esplicitamente riportato nel presente capitolato, costituisce motivo di risoluzione dell'affidamento.

### **Art. 10 - Documenti che fanno parte dell'accordo quadro**

Fanno parte integrante e sostanziale dell'appalto, ancorché taluni non materialmente allegati:

- a) il presente capitolato speciale d'appalto;
- b) il disciplinare di gara;
- c) schema di contratto;

### **Art. 11 - Norme di sicurezza**

La ditta affidataria è tenuta, nell'effettuazione di servizi e forniture, all'osservanza di tutte le vigenti norme di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, oltre a quelle che dovessero essere emanate nel corso di vigenza del contratto e all'adozione di tutte le misure necessarie a garantire l'incolumità dei lavoratori, degli operatori che utilizzano le apparecchiature oggetto dell'appalto, e comunque di tutte le persone che accedono ai locali/ambienti oggetto del servizio, nonché ad evitare danni a terzi ed a cose.

L'operatore economico affidatario si impegna a formare, addestrare e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la sua sicurezza e quella di chiunque altro operi nello stesso ambiente.

Il contraente si impegna inoltre, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. a:

- utilizzare personale e mezzi idonei per l'esecuzione del servizio;
- fare adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego;
- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del proprio personale;
- predisporre tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte;
- mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, adottando misure particolari nel caso in cui nell'ambiente operino addetti facenti capo a datori di lavoro diversi o siano presenti altri utenti.

## **Art. 12 - Inadempienze e penali**

### **A - Penalità in caso di esecuzione parziale o di esecuzione non a regola d'arte delle prestazioni**

In caso di esecuzione parziale/non a regola d'arte del servizio sarà applicata una penalità fino al:

- a) 10% del costo mensile del servizio corrisposto per ogni servizio (igienico, parco o svuotamento cestini) oggetto di contestazione;
- b) 20% del costo mensile del servizio corrisposto per il servizio (igienico, parco o svuotamento cestini) oggetto di contestazione per le successive segnalazioni, fatta salva la facoltà di risoluzione anticipata del contratto;

salvo che l'affidatario non recuperi completamente i servizi non effettuati entro il termine assegnato dai DEC (purché il servizio sia recuperabile).

### **B - Penalità in caso di mancata esecuzione del servizio**

All'affidatario sarà applicata una penale fino al 20% (venti%) del costo mensile del servizio per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del servizio sopracitato. Qualora l'affidatario non abbia eseguito il servizio di pulizia, apertura e chiusura parchi o svuotamento cestini, entro il sedicesimo giorno, sarà assegnato un termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi per provvedere. Trascorso infruttuosamente tale termine sarà applicata una penalità pari a € 500,00 (cinquecento/00) per ogni intervento non eseguito, fatta salva la facoltà per l'amministrazione di procedere all'esecuzione in danno.

Ai sensi dell'art. 113 bis, comma 4 del Codice le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,30 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente il 10 per cento dell'ammontare del contratto.

### **C - Penalità per violazioni di obblighi nei confronti del personale impiegato**

Formazione: qualora si rilevasse che la ditta aggiudicataria non rispetta l'impegno assunto in sede di offerta di adottare misure formative per tutto il personale, verrà applicata una penale da € 50,00 (cinquanta/00) a € 100,00 (cento/00) in proporzione alla gravità della violazione. La sanzione potrà essere applicata più volte, qualora il Fornitore, dopo l'irrogazione della sanzione, non proceda, nei successivi 6 (sei) mesi, all'erogazione dell'attività formativa omessa.

Mancata corresponsione (totale o parziale) degli stipendi nei termini previsti dal CCNL o dai contratti territoriali: ferma restando l'applicabilità dell'art. 30, comma 6 del Codice appalti, in caso di mancato versamento delle retribuzioni, la Stazione appaltante sospenderà i pagamenti nei confronti del Fornitore fino alla prova dell'intervenuto pagamento. L'omessa o ritardata corresponsione (totale o parziale) delle retribuzioni, se reiterata, potrà dar luogo alla risoluzione del contratto.

### **D - Penalità in caso di utilizzo di prodotti/attrezzature/macchinari non conformi**

In caso di utilizzo di prodotti e/o attrezzature non conformi a quanto richiesto ed eventualmente proposto nell'offerta tecnica e/o dannosi per l'ambiente sarà applicata una penalità di € 500,00 (cinquecento/00) per ogni servizio igienico oggetto di contestazione e per

ogni tipologia di mancanza contestata.

#### **E - Penalità in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione**

In caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 8-lettera A2 verrà applicata una penale pari ad € 100,00 (cento/00) per ogni inadempienza. La sanzione potrà essere applicata più volte se la ditta affidataria, dopo l'irrogazione della sanzione, continua a non ottemperare.

In caso di mancato rispetto della tempistica nella comunicazione dei report previsti nel presente capitolato verrà applicata una penale di € 15,00 (quindici/00) per ogni giorno di ritardo e per ogni report.

L'applicazione di qualsiasi penale sarà preceduta da contestazione, rispetto alla quale l'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della contestazione stessa.

Trascorso il termine di 10 (dieci) giorni, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il RUP procederà all'applicazione della penalità mediante trattenuta dalle fatture relative al servizio contestato.

Per ogni tipologia di inadempienza la penalità potrà essere ridotta ed eventualmente revocata nel caso in cui la ditta invii al RUP controdeduzioni congrue e documentate in relazione alle inadempienze contestate.

Non danno luogo a responsabilità per la ditta le interruzioni dovute a cause di forza maggiore intendendosi per forza maggiore qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori dell'impresa che la stessa non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza.

#### **F - Penalità in caso di comportamenti non consoni da parte dell'affidatario**

All'affidatario del servizio sarà applicata:

- una penale di € 30,00 (trenta/00) in caso di abbigliamento del personale dell'impresa non conforme rispetto alle caratteristiche chieste all'art. 8 del presente capitolato per ogni singolo dipendente;
- una penale di € 100,00 (cento/00) in caso di irreperibilità del rappresentante della ditta per ogni giorno di mancata ricezione e di irreperibilità;

Le penalità stabilite non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri del servizio o nel caso in cui il fornitore violasse gli obblighi contrattuali.

Le penalità e le maggiori spese maturate per lo svolgimento del servizio eseguito in danno della ditta affidataria saranno prelevate dalle somme dovute alla stessa per precedenti servizi o per quelli in corso e, ove mancasse il credito da parte della ditta stessa, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione.

#### **G - Penalità in caso di mancato rispetto di altre offerte migliorative**

In caso di mancato rispetto di altre offerte migliorative proposte in sede di offerta tecnica, anche in relazione alle misure finalizzate a ridurre/contenere gli impatti ambientali verrà applicata la penale fino a € 500,00 (cinquecento/00) per ogni singola violazione.



### **Art. 13 - Esecuzione in danno.**

Nel caso in cui la ditta affidataria ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni di cui al presente Capitolato, l'amministrazione potrà ordinare ad altro operatore economico – senza alcuna formalità – l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'affidatario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni l'amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato.

### **Art. 14 - Inadempienze e risoluzione del contratto.**

L'importo complessivo delle penali irrogate, di cui agli articoli precedenti non può superare il 10% (dieci) dell'importo contrattuale; qualora le inadempienze siano tali da comportare il superamento di tale importo trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.

Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dal RUP e verrà comunicato all'affidatario; l'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà introitato mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento della fatturazione

Per il ripetersi di gravi inadempienze, previe le contestazioni del caso, potrà farsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto alla ditta salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti della ditta stessa.

In particolare si procederà alla risoluzione anticipata ed unilaterale del contratto dopo 5 (cinque) inadempienze, anche non consecutive, segnalate per iscritto alla ditta affidataria nel corso dell'anno e non seguite da interventi di ripristino entro i termini prefissati.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto:

- a) per manifesta inosservanza delle norme previste dalla Legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro da parte dell'Impresa appaltatrice nonché delle eventuali imprese subappaltatrici, comprese quelle relative al comportamento omissivo degli stessi operatori. Rientra in questa fattispecie anche il ritardo nel versamento delle retribuzioni dei lavoratori, se reiterato, come indicato nell'articolo relativo alle penalità.

In tal caso la risoluzione del contratto decorrerà dal giorno indicato nel provvedimento specifico:

- a) qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
- b) qualora, con riferimento alle modificazioni di cui al predetto art. 106 comma 1 lettere b) e c), siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo ovvero, qualora con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106 comma 2) del predetto articolo siano state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e B);
- c) qualora l'aggiudicatario si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'accordo quadro, in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 D. Lgs. n. 50/2016;
- d) qualora l'accordo quadro non avesse dovuto essere stato aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla



Corte di Giustizia dell'unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE,

- e) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- f) per falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- g) per transazioni di cui al presente accordo quadro non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010;
- h) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente;
- i) qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolare o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- j) qualora emergano violazioni relative al subappalto e del divieto di cessione del contratto;
- k) in caso di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni e/o errore grave nell'esercizio delle attività;
- l) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza, qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolare o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- m) per qualsiasi altra causa prevista dalla legge o dall'art. 11 della Convenzione per la Stazione Unica Appaltante sottoscritta il 22 ottobre 2018 presso la Prefettura di Genova.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

L'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

### **Art. 15 - Subappalti**

È vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di nullità della cessione stessa, salvo quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

È consentito il subappalto del servizio, nel limite indicato dall'art 105 del D. Lgs. 50/2016, e dal dl 77/2021, sempreché l'appaltatore abbia indicato tale volontà in sede di gara ed abbia all'uopo puntualmente evidenziato le singole lavorazioni che intende subappaltare, pena l'impossibilità ad ottenere autorizzazione al subappalto.

L'aggiudicatario pertanto può affidare il servizio in oggetto in subappalto solo nei limiti

indicati sopra e previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) il subappaltatore sia iscritto ad idonea fascia di classificazione (per i servizi di pulizia);
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o loro parti che si intende subappaltare;

Ai sensi dell'art. 105, comma 7 del Codice dei contratti l'appaltatore è obbligato a trasmettere il contratto di subappalto alla stazione appaltante, tempestivamente e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente capitolato in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L'accettazione del subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di capacità tecnica, nonché a quelli di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Onde consentire una corretta e tempestiva esecuzione del servizio possibilmente senza interruzioni o sospensione degli stessi, ai fini del rilascio dell'autorizzazione entro i termini previsti dall'art. 105 comma 18, del Codice, l'Impresa, all'atto della presentazione dell'istanza di subappalto, è tenuta a presentare la seguente documentazione:

- a) copia del contratto di subappalto dal quale emerga, tra l'altro, che il prezzo praticato dall'Impresa esecutrice di tali servizi non superi il limite indicato dall'art. 105 comma 14, del Codice. A tal fine, per ogni singola attività affidata in subappalto, dovrà essere precisato il prezzo pattuito nel contratto d'appalto, comprensivo del costo per gli oneri della sicurezza espressamente evidenziati, rispetto ai quali il subappaltatore non dovrà praticare alcun ribasso. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate ai servizi, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Le transazioni devono essere eseguite tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- b) dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante dell'Impresa subappaltatrice secondo l'apposito modulo predisposto dalla stazione appaltante, ritirabile presso l'ufficio del RUP.

Dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione al subappalto decorrono trenta giorni, oppure quindici, nel caso di subappalti di importo inferiore al 2% (due) del contratto d'appalto, oppure inferiori a € 100.000,00 (centomila/00), perché la stazione appaltante autorizzi o meno il subappalto. Tale termine può essere prorogato una volta sola se ricorrono giustificati motivi; tra i giustificati motivi potrebbe essere compresa l'incompletezza della documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione al subappalto. I servizi oggetto di subappalto non potranno avere inizio prima dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante, ovvero della scadenza del termine previsto al riguardo dall'articolo 105, comma 18, del Codice, senza che l'Amministrazione abbia chiesto integrazioni alla documentazione presentata o ne abbia contestato la regolarità.

Qualora l'istanza di subappalto pervenga priva di tutta o di parte della documentazione richiesta, la stazione appaltante non procederà al rilascio dell'autorizzazione e provvederà a

contestare la carenza documentale all'Impresa appaltatrice. Si evidenzia che, in tale circostanza, eventuali conseguenti sospensioni dei servizi saranno attribuite a negligenza dell'impresa appaltatrice medesima e pertanto non potranno giustificare proroghe al termine finale di esecuzione dei servizi, giustificando invece l'applicazione, in tal caso, delle penali contrattuali.

Ai sensi dell'art. 105, comma 13 del Codice la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/16.

### **Art. 16 - Responsabilità in materia di subappalti**

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

### **Art. 17 - Sinistri**

Gli eventuali danni derivanti dall'espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione od a terzi, saranno assunti dalla Ditta aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

A tal fine, la Ditta aggiudicataria, come previsto dal disciplinare, ha un'apposita copertura assicurativa.

### **Art. 18 - Clausola anti pantouflage o revolving door**

L'affidatario non si deve trovare nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, ossia non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non deve aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo affidatario.

## **Art. 19 - Fatture, liquidazioni e pagamenti**

L'affidatario è obbligato ad emettere fattura elettronica ogni due mesi di importo pari a quanto verrà di volta in volta precisato nel contratto di appalto derivato; in caso di mancato adempimento a tale obbligo la stazione appaltante non potrà liquidare i corrispettivi dovuti.

La Ditta aggiudicataria dovrà emettere fatture elettroniche nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. 244/2007, art.1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55 Intestate a Comune di Genova, indicando il CODICE UNIVOCO o IPA che verrà di volta in volta precisato nel contratto di appalto derivato.

Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC. Le fatture elettroniche verranno prontamente rigettate qualora non contengano gli elementi predetti.

Oltre a detto Codice Univoco la fattura dovrà contenere il codice CIG riferito alla gara, il numero di ordine SIB, tutti i dati previsti dall'art.21 D.P.R. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota IVA, imposta totale) inserendo l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" e la descrizione delle prestazioni. La mancata annotazione della dicitura "scissione dei pagamenti" determinerà l'irregolarità della fattura che verrà scartata dal sistema e potrà comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (il Comune che, avendo ricevuto la fattura senza la corretta annotazione, non provveda a richiedere la regolarizzazione al fornitore, e il fornitore che è responsabile in solido con il Comune).

Per la liquidazione delle fatture, si applicherà il meccanismo c.d. "split payment", che prevede per gli enti pubblici l'obbligo di versare all'erario l'Iva esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile. Pertanto la ditta affidataria dovrà emettere regolari fatture con addebito d'Iva. La stazione appaltante pagherà alla suddetta soltanto l'imponibile e verserà direttamente l'Iva all'erario.

La liquidazione delle fatture è subordinata all'attestazione di regolarità contributiva (DURC) che il Comune richiederà direttamente agli enti competenti. L'irregolarità del suddetto D.U.R.C. rappresenta causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento.

I pagamenti saranno effettuati su indicazione del DEC, previa verifica da parte dello stesso della regolare esecuzione delle obbligazioni assunte con il contratto.

Il pagamento delle fatture, complete di tutti i dati necessari, avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatte salve eventuali contestazioni relative all'esecuzione del servizio. La stazione appaltante non sarà responsabile di eventuali ritardi nell'emissione del DURC da parte degli istituti competenti.

In caso di ricorso al subappalto il termine di cui sopra decorrerà dalla data di presentazione della quietanza di pagamento al subappaltatore.

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice dei contratti, potrà essere corrisposta all'Appaltatore un'anticipazione del prezzo pari al 20% sull'importo del contratto applicativo. Si potrà dare corso a detta corresponsione solo previa costituzione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 30 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, dall'importo mensile delle fatture sarà operata una ritenuta dello 0,50% al fine di attuare l'eventuale intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva da parte dell'esecutore. In particolare su ogni fattura dovrà essere indicato l'imponibile decurtato dello 0,50%, indicando altresì tale operazione nella descrizione della

fattura. Al termine del contratto, in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione di regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contabile, la ditta aggiudicataria emetterà una fattura per l'importo complessivo dello 0,50% non fatturato con ciascun documento di spesa emesso durante la durata contrattuale.

La ditta appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente Accordo Quadro.

Ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e del D. L. n.187 del 12.11.2010:

- a) I pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni;
- b) I contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica;
- c) I contraenti hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché provvedono altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'affidatario si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della citata Legge alla stazione appaltante entro 7 giorni eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della legge n. 136/2010.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a € 5.000,00 (cinquemila/00), la stazione appaltante, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, effettuerà una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E.F. n. 40 del 18 gennaio 2008 presso Agenzia delle Entrate per la Riscossione, competente alle verifiche ispettive di controllo.

## **Art. 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

In ottemperanza all'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la società e assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

## **Art. 21 - Obblighi dell'appaltatore in fase di esecuzione del contratto**

Allo scopo di consentire le opportune verifiche sull'adempimento delle obbligazioni retributive e contributive in capo alla stazione appaltante, l'appaltatore e l'eventuale subappaltatore dovranno trasmettere mensilmente al RUP e al DEC la documentazione di seguito elencata nel rispetto delle scadenze previste:

- a) l'elenco del personale che nel mese ha lavorato nell'appalto;
- b) il cedolino/busta paga di ogni dipendente impegnato nell'appalto firmato dallo stesso entro il giorno 5 del mese successivo a quello di quello di esecuzione della prestazione.

## **Art. 22 - Divieto di cessione del contratto.**

È vietata la cessione totale o parziale del contratto. Se questo si verificherà, l'Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell'appaltatore, salvo ogni diritto di ripetere ogni eventuale maggiore danno dipendente da tale azione.

## **Art. 23 - Tutela della Privacy**

L'Ente Gestore sottoscrive l'Accordo Sul Trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 Del Regolamento Generale (Ue) 2016/679, come previsto dal Regolamento Comunale in materia di protezione dei dati personali e privacy approvato con DCC n. 78 del 21 settembre 2021.

Con la sottoscrizione dell'Accordo sul Trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale (Ue) 2016/679", che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, l'Ente Gestore viene nominato Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili.

## **Art. 24 - Cessione del credito**

È consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata, nel rispetto delle previsioni di legge.

## **Art. 25 - Spese contrattuali**

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente servizio sono a carico della Ditta appaltatrice.

## **Art. 26 - Rinvio ad altre norme**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le norme del Codice Civile.

## **Art. 27 - Foro competente.**

Per ogni controversia riguardante il servizio in oggetto è competente il Foro di Genova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.